



ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA

TRA


L'Archivio Centrale dello Stato (di seguito denominato "ACS"), con sede e domicilio fiscale in Roma, Piazzale degli Archivi, 27 – 00144 C.F. 80215390586, in persona del suo Direttore Generale delegato, dott. Andrea De Pasquale,

E

La Fondazione CDEC - Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea (di seguito denominata CDEC), con sede in Milano, piazza Edmond J. Safra 1 – 20125, C.F. 97049190156, P.I. 12559570150, in persona del suo legale rappresentante dott. Giorgio Sacerdoti

PREMESSO CHE

- L'Archivio Centrale dello Stato (di seguito brevemente ACS), istituto del Ministero della Cultura, dotato di autonomia speciale ai sensi del D.M. 3 febbraio 2022 n. 46, ha il compito di conservare gli archivi prodotti dagli organi e dagli uffici centrali dello Stato italiano unitario, nonché di garantirne la consultabilità e promuoverne la conoscenza;
- L'ACS ha il compito di conservare, in conformità con quanto previsto dall'art. 41 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, e dall'art. 34 del DPCM 2 dicembre 2019, n. 169 e s.s.m.i.i., archivi e documenti, su qualunque supporto, degli organi centrali dello Stato italiano; di conservare inoltre archivi e documenti, su qualunque supporto, di enti pubblici di rilievo nazionale e di soggetti privati che lo Stato abbia in proprietà, deposito o a qualunque altro titolo;
- Ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. n. 42/2004 recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, l'ACS promuove forme di collaborazione con soggetti pubblici e privati al fine di valorizzare e promuovere la conoscenza ed una migliore fruizione degli archivi conservati;
- L'ACS conserva il fondo Ministero della Difesa, X Divisione ricompense e onorificenze, Ufficio per il servizio riconoscimento qualifiche e per le ricompense ai partigiani (RICOMPART), versato a norma dell'art. 41 del d.lgs. n. 42 del 2004 e s.m.i. – Codice dei beni culturali e del paesaggio dal ministero della difesa tra il 2009 e il 2012, e in particolare gli originali delle schede nominative e la documentazione racchiusa in fascicoli;
- l'ACS ha in corso una serie di interventi archivistici approfonditi finalizzati a rendere consultabile molta parte della documentazione del RICOMPART ancora non completamente accessibile, perché non ordinata e descritta;



- le schede nominative dello schedario generale del RICOMPART sono state pubblicate nel dicembre 2020 all'interno della banca dati del portale <https://partigianiditalia.cultura.gov.it/>, a cura dell'ICAR, dell'ACS e dell'Istituto nazionale "F. Parri";
- l'ACS è il soggetto a cui spetta, ai sensi degli artt. 106 e 107 del D.Lgs. 42/2004, la concessione delle diverse forme d'utilizzo della documentazione del fondo RICOMPART;
- la Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea (di seguito brevemente CDEC) ha avviato nel 2021 un progetto di ricerca pluriennale, condotto dalla prof.ssa Liliana Picciotto, denominato "Resistenti ebrei d'Italia", allo scopo di studiare il contributo degli ebrei d'Italia alla Resistenza anti-fascista e anti-nazista durante il biennio 1943-1945 e di mettere a disposizione degli studiosi una nuova fonte preziosa per la storia del periodo;
- Il CDEC ha pubblicato, e aggiorna costantemente, i risultati della ricerca sul portale <https://resistentiebrei.cdec.it/>;
- le Parti intrattengono da tempo una proficua e costante collaborazione che si è sostanziata nella realizzazione di iniziative comuni di ricerca e studio, formalizzate in passato anche con appositi accordi, e pertanto sono interessate a sviluppare una collaborazione nelle iniziative e nelle attività di ricerca e studio e di formalizzare attraverso apposito atto convenzionale il rapporto di collaborazione.

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

- Premesse -

- Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, che è sottoscritta, per quanto riguarda i soggetti pubblici coinvolti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii. per il quale le Amministrazioni pubbliche possono stipulare accordi per disciplinare in collaborazione attività di interesse comune.

ART. 2

- Oggetto -

- Con il presente accordo e per tutta la durata ivi prevista, le Parti si impegnano ad una collaborazione scientifica finalizzata alla ricerca e allo studio di documentazione sulla partecipazione ebraica alla Resistenza italiana (1943-1945) l'"**Oggetto**";
- Al fine di realizzare l'Oggetto del presente accordo, l'ACS dichiara la propria disponibilità a offrire supporto ai ricercatori del CDEC nell'attività di consultazione della documentazione utile allo svolgimento e al raggiungimento delle finalità del progetto, di cui alle premesse, e di garantire postazioni dedicate alla ricerca e alla visione dei documenti, e di facilitare, ove possibile e in considerazione delle risorse umane e strumentali interne disponibili, la consultazione di un numero maggiore di pezzi archivistici previsti dal regolamento interno nella singola giornata;



- Il CDEC si impegna a comunicare con almeno 3 (tre) giorni di anticipo la lista dei pezzi da consultare, inoltrando comunicazione al referente del progetto o al sig. Maurizio Di Ruzza (maurizio.diruzza@cultura.gov.it), in modo da permettere all'Archivio Centrale dello Stato la preparazione e la movimentazione della documentazione;
- Il CDEC si impegna al rispetto della normativa vigente in materia di acquisizione, eventuale pubblicazione e utilizzo delle immagini di documenti di cui agli artt. 106 e 107 del D.Lgs. n. 42/2004 e di riportare la esatta segnatura delle fonti conservate dall'ACS che eventualmente saranno utilizzate nel corso della ricerca;
- Il CDEC si impegna a garantire la protezione dei dati personali contenuti nella documentazione, come previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e smi; Regolamento europeo sulla protezione dei dati -GDPR, General Data Protection Regulation - Regolamento UE 2016/679; D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 - disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al nuovo Regolamento EU);
- L'Archivio Centrale dello Stato e il CDEC collaborano, nelle forme di cui al presente articolo, nella realizzazione e nella promozione di eventuali attività di divulgazione dei risultati, tra cui: (i) una mostra; (ii) pubblicazioni scientifiche; e (iii) attività educative.

ART. 3

- Referenti scientifici -

Nel perseguimento dell'Oggetto del presente accordo, i referenti scientifici individuati dalle Parti sono:

- Per l'Archivio Centrale dello Stato, il dott. Gaetano Petraglia, funzionario archivista di Stato gaetano.petraglia@cultura.gov.it
- Per il CDEC, la dott.ssa Liliana Picciotto, storica della Fondazione CDEC, (liliana.picciotto@cdec.it).

ART. 4

- Proprietà intellettuale -

L'ACS autorizza il CDEC a utilizzare, elaborare e pubblicare i dati rinvenuti da CDEC a seguito della consultazione degli archivi ACS individuati nelle premesse ai fini del progetto di ricerca "Resistenti ebrei d'Italia" di cui in premessa e secondo quanto disposto all'art. 2. Con appositi accordi successivi verranno disciplinati gli aspetti inerenti le azioni e attività rivolte alla valorizzazione.

ART. 5

- Utilizzo del logo -

I loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto della presente Convenzione. Il presente Accordo non implica alcuna spendita del nome, e/o



concessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva delle parti per fini commerciali, e/o pubblicitari. Tale utilizzo, straordinario e/o estraneo all'azionale istituzionale, dovrà esser regolato da specifici accordi, approvati dagli organi competenti di entrambe le parti.

ART. 6

- Validità, durata e rinnovo dell'Accordo -

Il presente contratto entra in vigore dalla sua sottoscrizione tra le Parti (in caso di firma differita dalla data dell'ultima firma apposta) e avrà la durata di 24 mesi. Il medesimo potrà essere rinnovato o prolungato, sulla base di un accordo scritto approvato dagli Organi Deliberanti delle Parti da proporre almeno due mesi prima della scadenza.

ART. 7

- Recesso -

Ciascuna Parte può liberamente recedere dal presente accordo mediante comunicazione da trasmettere all'altra Parte con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC con preavviso non inferiore a sessanta (60) giorni. Restano salve le attività compiute e gli obiettivi conseguiti fino al momento dell'efficacia del recesso, che seguiranno il dettato del precedente Art. 4

ART. 8

- Trattamento dei dati personali -

In relazione ai trattamenti di dati personali oggetto della presente Convenzione, le parti, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si conformano alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 e alla vigente normativa nazionale, impegnandosi a collaborare per adempiere alle relative prescrizioni derivanti dalla stipula della presente Convenzione.

ART. 9

- Risoluzione di eventuali controversie -

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione della presente Convenzione.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo un accordo bonario, le Parti indicano il Foro di Roma quale foro esclusivamente competente per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione e l'esecuzione del presente accordo.

ART. 10

- Comunicazioni -



Ogni comunicazione relativa a o comunque connessa con l'esecuzione del presente Contratto dovrà essere effettuata utilizzando i seguenti indirizzi:

Per l'ACS: acs@cultura.gov.it e gaetano.petraglia@cultura.gov.it

Per la Fondazione CDEC: cdec@cdec.it e liliana.picciotto@cdec.it

La variazione dei recapiti indicati al paragrafo precedente dovrà essere tempestivamente comunicata all'altra Parte. Fino all'avvenuta comunicazione della variazione, le comunicazioni inviate ai recapiti precedentemente indicati si avranno per validamente effettuate.

ART. 11

- Registrazione e spese -

Il presente accordo, sottoscritto in modalità digitale, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, comma 2, e 39 del D.P.R. n. 131/1986. Tali spese sono a carico della Parte richiedente.

Il presente contratto è esente dalle spese per l'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 16 della tabella allegato B, annessa al d.P.R. n. 642 del 1972

ART. 12

- Disposizioni finali -

La presente Convenzione può essere emendata, modificata, sostituita, rinnovata o ampliata solo con atto scritto, firmato da ambo le Parti.

L'accordo, pena nullità, viene sottoscritto con firma digitale ai sensi della normativa vigente.

Roma li,

Per l'Archivio centrale dello Stato

Il Direttore generale delegato

Dott. Andrea De Pasquale

Per la Fondazione Centro di

Documentazione Ebraica Contemporanea

Il Presidente e Legale Rappresentante

Avv. Giorgio Sacerdoti